



COMUNE DI PEZZAZE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

*Concernente le modalità di rapporto
tra l'Amministrazione comunale di Pezzaze e le persone
che intendono svolgere attività individuale di volontariato*

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 08 del 30/05/2020

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni e caratteristiche del volontario civico

Art. 3 Principi

Art.4 Ambito di applicazione

Art. 5 Istituzione dell'albo dei singoli volontari civici

Art. 6 Riconoscimento, formazione e organizzazione dei volontari

Art. 7 Formazione e gestione Albo Volontari Civici

Art. 8 Requisiti richiesti

Art. 9 Rinuncia e revoca

Art. 10 Assicurazione, mezzi, sicurezza

Art. 11 Sponsorizzazioni, riconoscimenti benefici e rimborsi seguenti alla prestazione del servizio civico

Art. 12 Doveri e comportamento dei volontari civici

Art. 13 Rapporto con le Associazioni di volontariato

Art. 14 Disposizioni finali

Allegato A) Modello di avviso pubblico

Allegato B) Fac-simile di istanza di adesione

Appendice normativa

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione comunale di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Pezzaze.
2. Il presente Regolamento rappresenta lo strumento per attuare il citato principio, offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio.
3. Le relative disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
4. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi, nel quadro delle norme specifiche relative alle prestazioni organizzate su base associativa, in particolare la legge 11 agosto 1991, n.266.

Art. 2 - Definizioni e caratteristiche del Volontariato civico

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 1. **Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, ivi compresi quelli informatici, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e rispetto ai quali reputano di interesse pubblico attivarsi ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 2. **Comune, Ente o Amministrazione:** il Comune di Pezzaze nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 3. **Volontariato civico:** l'azione prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, quando non sia richiesta una qualificazione prevista per legge, da singoli cittadini a favore del bene comune;
 4. **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 5. **Servizio civico:** attività svolta da cittadini in forma volontaria e gratuita, non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.
 6. **Responsabile comunale:** il funzionario comunale, a cui è affidata la formazione e tenuta dell'Albo di Volontariato civico.
 7. **Responsabile utilizzatore:** il funzionario comunale che effettivamente utilizza, nel proprio settore, il volontario.

Art. 3 – Principi

1. Il servizio di volontariato civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, e investe indicativamente le attività elencate al successivo art. 4 oggetto di competenze obbligatorie o esercitabili dall'Ente e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non creano alcun vincolo organico col Comune o obbligo prestazionale (ferma restando l'osservanza delle disposizioni impartite dal responsabile utilizzatore), si integrano, senza sostituirli, con i servizi resi attraverso soggetti del terzo settore e si inseriscono in modo meramente complementare e di ausilio nell'azione del Comune di Pezzaze.

3. Il servizio non darà mai luogo ad obbligo giuridico di prestare attività, a relazione sinallagmatica tra prestazione e retribuzione, ad esercizio di poteri repressivi e/o impostivi da parte del Comune diversi dalla cancellazione dall'Albo. Resta ferma la tutela ordinaria per risarcimento del danno, senza alcun aggravio di posizione del volontario rispetto a qualsiasi altro cittadino che, come tale, entra in relazione col Comune. E' sempre ammesso il recesso da parte del volontario previo semplice avviso al Comune affinché si possa provvedere alla cancellazione dall'albo, se tale è l'oggetto del recesso, e/o alla sostituzione negli specifici compiti.
4. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi significativi o che mettano il volontario in condizione di conoscere dati personali sensibili (o parasensibili, come definiti nei provvedimenti del Garante) e giudiziari di cui all'art.4 lett d) ed e) D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I volontari sono comunque tenuti alla riservatezza delle notizie o informazioni delle quali vengano a conoscenza.
5. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare in via diretta servizi istituzionali dell'Ente o supplire rimediabili carenze di organico.

Art. 4 - Ambito di applicazione

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguente aree:

- a) **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; attività di informazione ed orientamento del pubblico in occasione di eventi culturali o sociali; sorveglianza dei parchi gioco e percorsi ambientalistici;
- b) **AREA CIVILE, AMBIENTALE E DEI SERVIZI SOCIALI** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, alla tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale, parchi gioco, assistenza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi e arredo urbano, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...) ,servizi di trasporto e di sostegno destinati ai soggetti fragili ecc., prestazioni di supporto funzionali al servizio di protezione civile nei limiti indicati al successivo c.3, attività di socializzazione in favore di anziani e bambini, accompagnamento su autobus o scuolabus in occasione di servizi organizzati dal Comune o dalla scuola; collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale in particolare per la lotta al randagismo e la tutela degli animali d'affezione; rientra in questa area la tipologia di azione oggetto dell'art.24 D.L. 12.9.2014 n.133 conv.L.11.11.2014 n.164.
- c) **AREA ISTITUZIONALE/GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune per lo svolgimento delle attività tipiche dell'Ente (quali, come mera esemplificazione, collaborazione agli uffici e agli amministratori comunali ,apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, prestazioni di supporto per la prenotazione di servizi e prestazioni comunali ,collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione e la prevenzione atti di vandalismo ,per monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano).

E' escluso dall'ambito di applicazione e competenze del presente regolamento il Servizio di Protezione Civile, tranne che per le incombenze diverse da quelle occorrenti durante le operazioni di soccorso delle popolazioni, del superamento dell'emergenza e del sistema di allerta nazionale come disciplinati dalla L. 24 febbraio 1992 n.225 , modificata da D.L. 15 maggio 2012 n. 59 conv. L. 12 luglio 2012 n. 100 .

Art. 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civili

1. E' istituito presso l'Amministrazione comunale l'Albo Comunale dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di compiti a favore della collettività.
2. La gestione dell'albo, è affidata al relativo responsabile comunale, individuato nel soggetto preposto al settore affari generali, salva successiva determinazione riservata al Sindaco. L'incaricato curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso e curerà i rapporti con i vari responsabili utilizzatori che restando le figure cui spetta l'organizzazione specifica del lavoro rispettivo.
3. L'iscrizione all'albo a titolo individuale è compatibile con l'appartenenza ad associazioni di volontariato.

Art. 6 - Riconoscimento, formazione e organizzazione dei volontari

1. I volontari durante lo svolgimento delle attività devono essere provvisti di cartellino identificativo e/o di altro elemento ad analogo effetto che l'Amministrazione metterà loro a disposizione, insieme ai dispositivi individuali che fossero necessari in relazione alle mansioni affidate.
2. Qualora le attività di cui all'art. 4 pur non richiedendo qualificazioni disciplinate per legge necessitino di competenze specifiche diverse da quelle possedute dai volontari, il responsabile comunale e/o utilizzatore potranno organizzare momenti formativi per i volontari.
3. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni che, per la tipologia delle mansioni, spettano al volontario deve risultare dall'atto scritto dal responsabile dell'albo che formalizza per il singolo volontario l'inizio della rispettiva attività.
4. Il responsabile comunale, nella scelta dei soggetti da impiegare, deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) precedenti attività lavorative;
 - b) preparazione specifica dimostrata;
 - c) età in relazione all'incarico e ad attitudini del volontario stesso;
 - d) disponibilità specifica all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione o successivamente acquisita;
 - e) reperibilità del volontario.
5. Il volontario civile è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio";
6. L'assessore delegato, il responsabile comunale o il responsabile utilizzatore, referenti per l'attività cui il Volontario Civile è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civile circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civile.
7. L'assessore delegato o il responsabile comunale, valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civile documenti e ambiti amministrativi alle quali non può aver accesso.

Art. 7 - Formazione e gestione dell'Albo dei Volontari Civici

1. La formazione dell'Albo dei Volontari Civici avverrà, per il primo anno solare successivo all'entrata in vigore del regolamento, attraverso la pubblicazione, entro trenta giorni dalla stessa data, di un bando per la raccolta delle adesioni. Nel bando verranno dettagliati i settori di intervento come risultano dall'art.4 e, se già conosciute, le mansioni che il Comune intende assegnare ai volontari. Nel modello di domanda allegato al bando, il volontario dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e l'attività che intenderebbe svolgere, o almeno il settore tra quelli di cui sopra, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio civico offerto.
2. Sulla base delle adesioni, i cittadini verranno iscritti nelle varie sezioni dell'Albo, concordando il piano di impiego con il responsabile comunale quando questo sia necessario in forza dell'art.6 c.3, una volta constatate le attitudini e le capacità di ciascuno in relazione al settore di intervento prescelto.
3. L'albo così formato si considera elenco aperto alle successive richieste, non soggetto a scadenze prefissate e destinato ad aggiornamento solo in relazione alla necessità di cancellazione, per recesso o altra causa, e per iscrizioni legate a richieste successive alla prima formazione. In caso di necessità l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare nuovi avvisi circa l'esistenza e le finalità dell'Albo o la necessità di rinnovarlo per decorso del tempo. Gli iscritti che non avranno presentato revoca della loro disponibilità verranno automaticamente riconfermati salvo il caso di perdita dei requisiti.

Art. 8 - Requisiti richiesti

Le persone che intendono svolgere l'attività di volontario civico debbono possedere i seguenti requisiti, da indicare nell'istanza di iscrizione:

- a) Residenza o domicilio nel Comune di Pezzaze, salvo eccezioni per casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nella motivazione del provvedimento che lo ammette;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni;
- c) idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è ostativa all'iscrizione all'Albo ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche ;
- d) regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; è estranea al regolamento l'utilizzo di stranieri presenti sul territorio per ragioni di assistenza umanitaria e che trova disciplina nella normativa e nei provvedimenti emessi dal Governo centrale ;
- e) non ricoprire cariche istituzionali, tra quelle previste dal D.Lgs.18.8.00 n.267, all'interno del Comune di Pezzaze ;
- f) assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione; è fatta eccezione per i casi in cui la prestazione di lavoro volontario si inserisca all'interno di percorsi di recupero stabiliti o convenuti con le Autorità preposte.

Art. 9 - Rinuncia e revoca

La cancellazione dall'Albo dei volontari civici avviene:

- a) su richiesta dell'interessato, previa comunicazione scritta al responsabile del procedimento;

- b) d'ufficio, previa comunicazione al volontario, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario, seppur richiesto, non abbia prestato servizio o quando abbia interrotto un servizio in corso senza darne comunicazione all'Ente.

Art. 10 - Assicurazione, mezzi, sicurezza

1. I cittadini iscritti all'Albo e che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
2. I volontari, per l'espletamento dei servizi, dovranno utilizzare, in via prioritaria, attrezzature proprie validate dalla Amministrazione. Su richiesta motivata del volontario, l'Amministrazione comunale potrà fornire attrezzatura propria, all'uopo acquistata o posseduta, da affidare ai singoli volontari che ne avranno la responsabilità di custodia ed uso. Tutte le attrezzature, sia di proprietà dei volontari che dell'Amministrazione comunale dovranno essere a norma ed in perfetto stato d'uso. I volontari che avranno avuto in dotazione attrezzature comunali dovranno riconsegnarle all'Amministrazione a fine rapporto di collaborazione o a semplice richiesta del responsabile del Servizio di riferimento. Tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività sono a carico dell'Amministrazione comunale.
3. Ai volontari, in forza dell'art.3 c.12 bis D.Lgs.9.4.2008 n.81, si applicano esclusivamente le disposizioni del relativo art.21 ossia l'obbligo di essere dotati e di utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (se necessari in relazione alla tipologia di impiego del volontario, conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto) e apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità. Nei servizi di supporto alla P.M. e comunque nei casi di scarsa visibilità e servizi resi su strada dovrà essere sempre utilizzata una pettorina ad alta visibilità.

Art. 11 - Sponsorizzazioni, riconoscimenti benefici e rimborsi seguenti alla prestazione del servizio civico

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo sponsor.
2. L'Amministrazione Comunale, a seconda del grado di continuità del servizio e dell'utilità assicurata alla collettività, si riserva di concedere i seguenti riconoscimenti in ordine crescente:
 - a) attestati di partecipazione al servizio;
 - b) riconoscimenti all'interno di manifestazioni o celebrazioni disciplinate da regolamenti già in essere, targhe medaglie o pergamene;
 - c) accesso gratuito alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o da altrui soggetti che consentano la facilitazione in accordo con l'Ente;
3. Ai volontari, fatta salva l'applicazione eventuale delle altre forme di beneficio previste, compete il solo rimborso delle spese sostenute, in particolare quelle di viaggio nella misura chilometrica di 1/5 del prezzo della benzina, di parcheggio e di percorrenza autostradale quando necessaria in relazione alla destinazione da raggiungere per conto dell'Ente.

Art. 12 - Doveri e comportamento dei volontari civici

1. Ciascun Volontario è tenuto a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con impegno, lealtà e senso di responsabilità
 - b) tenere un comportamento verso gli utenti ed il pubblico improntato alla massima correttezza ed educazione e mantenere con i dipendenti comunali un rapporto di reciproca collaborazione;
 - c) comunicare tempestivamente al responsabile comunale o utilizzatore eventuali impedimenti a svolgere l'attività per la quale aveva dato la propria disponibilità; i volontari in ogni momento, durante l'attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire lavori che essi giudichino pericolosi, o alle cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati senza pregiudizio per il mantenimento dell'iscrizione all'albo;
 - d) segnalare al responsabile utilizzatore tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.
2. Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 13 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere in quale associazione potersi legare per espletare il proprio senso civico. L'amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra le associazioni locali ed i volontari civici, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione al registro comunale non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.
3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le varie associazioni di volontariato al fine di:
 - promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
 - individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale; del confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di volontariato.
3. Il presente regolamento e gli atti attuativi (Avviso e fac-simile richiesta di adesione)) sono soggetti a pubblicazione sul sito "*Amministrazione trasparente*", il primo nella sezione "*atti generali*" e gli altri nella sezione "*altri contenuti*".

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Pezzaze intende offrire ai Cittadini la possibilità di prestare volontariamente la propria opera in attività utili alla collettività.

Il volontario/a deve avere i seguenti requisiti:

- a) Residenza o domicilio nel Comune di Pezzaze, salvo eccezioni per casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nella motivazione del provvedimento che lo ammette;
- b) età non inferiore ai 18 anni;
- c) idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è ostativa all'iscrizione all'Albo ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche;
- d) regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; è estranea al regolamento l'utilizzo di stranieri presenti sul territorio per ragioni di assistenza umanitaria e che trova disciplina nella normativa e nei provvedimenti emessi dal Governo centrale;
- e) non ricoprire cariche istituzionali, tra quelle previste dal D. Lgs. 18/05/2000 n.267, all'interno del Comune di Pezzaze;
- f) assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione; è fatta eccezione per i casi in cui la prestazione di lavoro volontario si inserisca all'interno di percorsi di recupero stabiliti o convenuti con le Autorità preposte.

La richiesta di iscrizione dovrà riguardare una o più delle aree di intervento indicate all'art.4 del regolamento ossia

- a) **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA**
- b) **AREA CIVILE, AMBIENTALE E DEI SERVIZI SOCIALI**
- c) **AREA ISTITUZIONALE/GESTIONALE**

Il regolamento e gli atti attuativi (Avviso e fac-simile richiesta di adesione) sono pubblicati sul sito comunale www.comune.pezzaze.bs.it.

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il _____ C.F. _____

e residente a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

V I S T O

il regolamento comunale sul volontariato civico e presa visione delle aree nelle quali è possibile operare :

- a) **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; attività di informazione ed orientamento del pubblico in occasione di eventi culturali o sociali; sorveglianza dei parchi gioco e percorsi ambientalistici;
- b) **AREA CIVILE, AMBIENTALE E DEI SERVIZI SOCIALI** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, alla tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale, parchi gioco, assistenza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi e arredo urbano, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...) ,servizi di trasporto e di sostegno destinati ai soggetti fragili ecc., prestazioni di supporto funzionali al servizio di protezione civile nei limiti indicati al successivo c.3, attività di socializzazione in favore di anziani e bambini, accompagnamento su autobus o scuolabus in occasione di servizi organizzati dal Comune o dalla scuola; collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale in particolare per la lotta al randagismo e la tutela degli animali d'affezione; rientra in questa area la tipologia di azione oggetto dell'art.24 D.L. 12.9.2014 n.133 conv.L.11.11.2014 n.164.
- c) **AREA ISTITUZIONALE/GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune per lo svolgimento delle attività tipiche dell'Ente (quali, come mera esemplificazione, collaborazione agli uffici e agli amministratori comunali, apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, prestazioni di supporto per la prenotazione di servizi e prestazioni comunali, collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione e la prevenzione atti di vandalismo ,per monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano).

CHIEDE

Di poter essere iscritto, in qualità di operatore volontario civico, all'Albo dei Volontari Civici del Comune di Pezzaze, nella sezione _____ dichiarando in particolare disponibilità a svolgere attività di _____

con presenza giornaliera, in caso di necessità e su richiesta;

A TAL FINE DICHIARA

1. di avere un'età non inferiore agli anni 18;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. di essere di nazionalità _____ e di possedere regolare permesso di soggiorno valido sino al _____
4. di essere in possesso del titolo di studio di _____
5. di svolgere attualmente la professione di _____
6. di essere pensionato
7. di essere in possesso di patente di guida categoria _____
8. di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
9. di essere a conoscenza che l'attività svolta è a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro,

DICHIARA ALTRESI'

- Di aver preso visione del regolamento Comunale per l'utilizzo dei volontari civici nelle strutture e nei servizi comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ e accettarne le condizioni senza alcun rilievo.
- Di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii. (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali così raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizza altresì a tale trattamento degli stessi.

Qualora la presente venga accolta, si rende fin d'ora disponibile a prestare attività nel settore indicato, ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento dall'iscrizione all'albo.

Pezzaze lì _____

FIRMA

APPENDICE NORMATIVA

D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a. *"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;*
- b. *"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; (6)*
- c. *"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;*
- d. *"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;*
- e. *"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;*

D.L. 12/09/2014 n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212.

Art. 24 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

1. *I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.*